



Trapani 7 ottobre 2121  
Prot.460/ sr  
all.1 (ods)

**Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione**

**SEGRETERIA COORDINAMENTO REGIONALE SICILIA**

via Nausica,53-91100-Trapani - tel.0923-23107-fax.0923-872590 e-mail : [sicilia@polpenuil.it](mailto:sicilia@polpenuil.it)

Alla Direzione Casa Circondariale

**MESSINA**

Al Garante per la Protezione dei Dati Personali

**ROMA**

e,p,c

Al Capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

**ROMA**

Al Direttore Generale del Personale e Risorse DAP

**ROMA**

Al Provveditore Regionale Amministrazione Penitenziaria

**PALERMO**

Alle Strutture UilPa Polizia Penitenziaria

**ROMA- MESSINA**

**OGGETTO: CASA CIRCONDARIALE MESSINA- o.d.s - n.36 del 5 ottobre 2021;**

**-Obbligo di esibizione della certificazione verde ai fini dell'accesso luoghi di lavoro;**

**-modalità organizzative – autocertificazione preventiva**

Egregio Direttore,

è con estrema preoccupazione ed allarme la UILPA Polizia Penitenziaria Sicilia interviene su quanto previsto dall'Ordine di Servizio citato in oggetto.

L'ordine di servizio de quo prevede che, in attesa della definizione delle modalità organizzative necessarie per verificare il possesso del cd. green pass da parte del personale a decorrere dal 15 ottobre p.v., ogni singolo dipendente in servizio presso l'Istituto provveda a produrre, entro il 10 ottobre p.v., apposita autocertificazione (*sic!*) finalizzata a far conoscere al datore di lavoro se il green pass sia stato rilasciato a seguito di vaccinazione, per intervenuta immunizzazione o, in alternativa, se lo stesso dipendente non sia vaccinato o sia esente da vaccinazione.

Siamo increduli di fronte ai contenuti della disposizione in oggetto ed ancora più sbigottiti dal fatto che i profili di illegittimità a dir poco palesi di cui la stessa è viziata siano sfuggiti alla S.V.

Ed invero, il D.L del 21 settembre 2021 n. 127, prevede espressamente che il controllo, da effettuarsi al momento dell'accesso sul luogo di lavoro o anche a campione, debba essere effettuato esclusivamente mediante la verifica della regolarità del green pass e non con la produzione di autocertificazioni del tutto arbitrarie, non richiedibili dal datore di lavoro.

Sul punto, non vi è chi non veda, e ci sembra superfluo rammentarlo, che la *ratio* dell'adozione del green pass risponde, nelle intenzioni del Legislatore, proprio all'esigenza di salvaguardare la riservatezza del dato sanitario sotteso alla causale del possesso della stessa certificazione verde, se trattasi di rilascio a seguito di vaccino, da tampone, da immunizzazione o altro.

Non crediamo quindi che la S.V, abbia intenzione di porsi "al di sopra" (almeno speriamo...) della legge, pretendendo di acquisire mediante autocertificazione informazioni sullo stato di salute dei dipendenti che, ricordiamo, costituiscono dati cd "supersensibili" e non possono pertanto costituire in nessun caso oggetto di trattamento nemmeno se spontaneamente forniti; figuriamoci laddove vengano addirittura pretesi con la massima celerità (!) entro il 10 ottobre p.v., come vorrebbe la S.V , termine a dir poco irragionevole.

Ci sembra pleonastico poi, ma lo faremo, ricordare che con provvedimento del 13 maggio 2021, recante il documento di indirizzo denominato "*Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali*", il Garante per la protezione dei dati personali ha chiaramente statuito che "*il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l'avvenuta vaccinazione anti Covid 19. Ciò non è consentito dalla emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*", ed ancora "*Il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo*".

Alla luce di quanto sopra, ed in considerazione del fatto che il più volte citato o.di.s risulta palesemente illegittimo e illegittimo, poiché contrastante con la normativa adottata in materia, oltre che con le regole del buon andamento, della correttezza e della trasparenza dell'agire amministrativo, la UILPA Polizia Penitenziaria Sicilia ne chiede l'immediata revoca, riservandosi in caso contrario di agire con ogni strumento previsto dall'ordinamento a tutela dei diritti e della dignità del personale lesi dalla suddetta disposizione.

Al Garante dei Dati Personali e ai Vertici del Dap si invia (allegando l'ordine di servizio) per i provvedimenti necessari.

Si rimane in attesa di urgentissimo riscontro.

Cordialità.

**Il Segretario Generale**  
**UILPA Polizia Penitenziaria Sicilia**  
Gioacchino VENEZIANO